



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 150 del 24/09/2009

COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Sospensione cautelativa della delibera Corecom n. 9 del 27 aprile 2009.

L'anno 2009 addì 14 del mese di settembre, nella propria sede di Via Lembo 40/f - Bari, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni nelle persone dei sigg.

Presente. Assente

Giuseppe GIACOVAZZO
Presidente X

Anna MONTEFALCONE
Vice presidente X

Riccardo CARAPELLESE
Vice presidente X

Laura ZAVATTA
Componente X

Giuseppe SCARCIA
Componente X

E' presente il Direttore Dott. Domenico Giotta

IL COMITATO

Vista la legge 23 dicembre 1998 n.448 avente per oggetto: "misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" ed in particolare l'art.45, comma 3;

Visto il decreto del Ministero delle Comunicazioni del 5 novembre 2004, n. 292, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 285 del 4 dicembre 2004, avente per oggetto: "Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti

dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n.448 e successive modificazioni e integrazioni.”;
Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 85 del 10 aprile 2008, avente ad oggetto: “Bando di concorso per l'attribuzione di contributi per l'anno 2008 alle emittenti televisive locali, ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 5 novembre 2004, n.292”;

Visto il ricorso presentato al TAR Puglia, da parte di Canale 7 Srl per l'annullamento previa sospensiva della graduatoria approvata dal Corecom Puglia con delibera n. 9 del 27 aprile 2009;

Vista l'ordinanza del TAR per la Puglia - Sezione III[^], n. 355/2009 del 10 giugno 2009, con la quale respinge il ricorso presentato dal Canale 7 Srl e notificata ala Corecom Puglia in data 11 giugno 2009;

Visto il ricorso in appello proposto da Canale 7 Srl al Consiglio di Stato contro l'ordinanza n. 355/2009 del 10 giugno 2009 del Tar per la Puglia - sez. III[^]; e notificata al Corecom Puglia in data 20 luglio 2009

Vista l'ordinanza n. 4317/2009 del 25/08/2009 del Consiglio di Stato - Sez. VI^a, con la quale accoglie l'istanza cautelare in primo grado nei limiti di cui in motivazione dell'appello presentato da Canale 7 Srl e notificata al Corecom Puglia in data 28 agosto 2009;

a voti unanimi dei presenti, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di prendere atto con riserva degli esiti giudizio pendente al Tar dell'Ordinanza 4317/2009 della Sezione VI[^] del Consiglio di Stato;

Di sospendere cautelativamente la graduatoria delle emittenti televisive locali titolari di concessioni che hanno presentato domanda ai sensi del D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 gennaio 2008 approvata con delibera del Corecom Puglia n. 9 del 27 aprile 2009, per i motivi esposti sull'ordinanza del 25/08/2009 n. 4317/2009 del Consiglio di Stato - Sez. VI[^];

Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale dei Servizi di Comunicazione Elettronica e Radiotelevisiva - per il seguito di propria competenza;

Il presidente
Sen. Giuseppe Giacobazzo

Il Direttore
Dott. Domenico Giotta

Il responsabile del procedimento istruttorio
Luciano Latorrata